

Bruxelles, 19 settembre 2014
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0012 (COD)

13267/14
ADD 1

CODEC 1830
TRANS 430
AVIATION 184
MAR 145
ENER 396
ENV 761
IND 246
RECH 372
CAB 28

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione relativa ai termini per la realizzazione dell'infrastruttura per il GNL

"La Commissione esprime il suo profondo rammarico per il fatto che il legislatore non abbia accettato la data del 31 dicembre 2020 per la realizzazione dell'infrastruttura per il GNL nei porti marittimi. Il rispetto di tale termine è infatti fondamentale per consentire all'industria di rispettare i requisiti fissati dalla direttiva 2012/33/UE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni di SOx a decorrere dal 1° gennaio 2015 e al di fuori di tali zone a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per quanto concerne i porti della navigazione interna, la Commissione ritiene che sia già disponibile la tecnologia per dotare le imbarcazioni della navigazione interna di motori alimentati a GNL a costi ragionevoli. Si tratta di una tecnologia che svolge un ruolo importante per rendere il settore della navigazione interna più rispettoso dell'ambiente e meno dipendente dal petrolio. Per questo la Commissione ha esortato a realizzare l'infrastruttura per il GNL nei porti della navigazione interna al più tardi entro il 31 dicembre 2025".

Dichiarazione della Commissione sulle informazioni da fornire al Parlamento europeo sulla preparazione e attuazione degli atti delegati

"Per quanto riguarda la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni, la Commissione applicherà tale considerando (61) secondo la sua prassi in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea."

Dichiarazione della Commissione sulla clausola "parere non espresso"

"La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento 182/2011 invocare sistematicamente l'articolo 5, paragrafo 4, comma 2, lettera b). Il ricorso a questa norma deve rispondere ad una necessità specifica di derogare al principio in base al quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si è in presenza di una deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al comma 2, lettera b), non può essere considerato semplicemente come un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e deve pertanto avere una giustificazione. Prendendo atto dell'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a questa norma la Commissione deplora che tale giustificazione non figuri in un considerando."